REGOLAMENTO (CEE) N. 1724/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1491/85 recante misure speciali per i semi di soia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre riformare i regimi di sostegno dei semi oleosi, applicabili dal 1° luglio 1992; che il Consiglio deve pertanto decidere in tempo utile in merito al futuro regime;

considerando che, qualora il Consiglio non adotti le decisioni in parola in tempo utile, è opportuno che la Commissione possa prendere le misure transitorie strettamente necessarie per garantire la transizione armoniosa dal vecchio al nuovo regime, soprattutto allo scopo di prevenire perturbazioni sul mercato;

considerando che è quindi preferibile anticipare al 30 giugno 1992 la fine della campagna di commercializzazione 1991/1992 per i semi di soia;

considerando che è d'uopo, per l'ultima volta, prolungare per un'altra campagna la validità del regime dei quantitativi massimi garantiti, previsto all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 1491/85 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (5),

considerando che, per rendere più precisa la stima della produzione nell'ambito di tale regime, occorre rinviare a fine gennaio la data limite di detta stima;

considerando che il livello di sostegno per i semi di soia in Spagna deve essere, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, uguale a quello prevalente sul resto della Comunità, entro il limite della superficie seminata sotto contratto in Spagna per il 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, la campagna di commercializzazione 1991/1992 per i semi di soia si conclude il 30 giugno 1992.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1491/85 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 bis, paragrafo 1 è completato dall'aggiunta del testo del comma seguente:

«In deroga al comma precedente, il Consiglio fissa, per la sola campagna di commercializzazione 1991/1992, il quantitativo massimo garantito allo stesso livello della campagna 1990/1991.»

2) All'articolo 3 bis, paragrafo 3, la parte di frase «stimata prima della fine del secondo mese della campagna di commercializzazione» è sostituita da: «stimata prima della fine del mese di gennaio».

3) Il testo dell'articolo 3 bis, paragrafo 3 è completato dall'aggiunta del comma seguente:

«In deroga al primo e secondo comma, l'adattamento dell'importo dell'aiuto per i semi di soia prodotti in Spagna per la campagna di commercializzazione 1991/1992 è fissato in modo che il prezzo di obiettivo adattato sia uguale in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, entro il limite della superficie seminata sotto contratto per il 1990.»

Articolo 3

Il Consiglio prende, entro il 31 ottobre 1991, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, una decisione in merito al nuovo regime applicabile ai semi di soia a decorrere dal 1° luglio 1992.

Articolo 4

Qualora al 31 ottobre 1991 il Consiglio non abbia preso alcuna decisione, la Commissione è autorizzata ad adottare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, le misure transitorie strettamente necessarie per prevenire perturbazioni sul mercato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 1 e 2 sono applicabili a decorrere dal 1° settembre 1991.

(1) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 40.
(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.
(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.
(4) GU n. L 151 del 10. 6.1985, pag. 15.
(5) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY